

INPS  
GESTIONE COMMISSARIALE  
(D.M. 12 febbraio 2014 )

DETERMINAZIONE n. 14 del **13 NOV. 2014**

INPS - UFE OO.CC. - Pervenuto il 13 NOV. 2014

Oggetto: Convenzione tra l'INPS e il Comune di Palermo per la corresponsione di un trattamento economico ad integrazione della prestazione di Cig in deroga in favore dei lavoratori della società Gesip di Palermo S.p.a e della Gesip Servizi S.r.l., ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.Lgs. n.468/1997.

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto l'art. 21, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed i successivi decreti interministeriali di attuazione del 28 marzo 2013, del 5 luglio 2013 e del 2 ottobre 2013;

Vista la direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 dicembre 2011;

Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il 3 ottobre 2014, con il quale il Prof. Tiziano Treu è stato nominato, con i poteri attribuiti al Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Commissario straordinario dell'Istituto, fino alla nomina del nuovo Presidente e, comunque, non oltre il 30 giugno 2015;

Visto l'art. 8, comma 2 del D.Lgs. n.468/1997;

Vista la nota prot. n.600106 del 16 luglio 2014 con cui il Comune di Palermo ha segnalato all'Istituto la volontà di voler corrispondere un'integrazione del trattamento di Cig in deroga, già autorizzato a tutto il 31 dicembre 2014 con il protocollo d'intesa approvato con determinazione commissariale n. 179 del

7/8/2014, a fronte di un ulteriore impegno dei lavoratori interessati in attività di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.Lgs. n. 468/1997;

Considerato che il Comune di Palermo con detto trattamento economico intende ridurre gli effetti degli abbattimenti progressivi della predetta prestazione di Cig in deroga nonché acquisire maggiore disponibilità per la gestione delle attività di pubblica utilità;

Considerato che il servizio prestato dall'Istituto è a titolo oneroso e che il Comune di Palermo riconoscerà all'INPS il corrispettivo di € 0,53 (cinquantatrecentesimi) per ciascuna erogazione effettuata a favore di ogni singolo beneficiario;

Preso atto che i pagamenti ai beneficiari indicati dal Comune di Palermo saranno effettuati dall'INPS solo in presenza di apposita provvista costituita dall'ente locale in misura tale da coprire sia il pagamento delle prestazioni sia gli oneri spettanti per il servizio reso;

Considerato che il rimborso del costo del servizio sarà imputato al capitolo 3E1307004 - rimborsi di spese relative all'erogazione di prestazioni a sostegno del reddito ed altri servizi svolti per conto di Enti ed organismi vari;

Preso atto che l'INPS, in quanto unicamente soggetto pagatore, non assume alcuna responsabilità per i pagamenti risultanti poi indebiti, come pure per eventuali ritardi del Comune di Palermo nell'accredito all'Istituto della somma occorrente per il pagamento delle prestazioni;

Atteso che le Parti, per l'esecuzione delle attività previste nella convenzione, si uniformeranno a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196/2003 ed alle direttive emanate in materia dalla relativa Autorità, in particolare per quanto concerne le misure di sicurezza dei dati e la loro comunicazione;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale,

#### **DETERMINA**

di approvare la convenzione tra l'INPS e il Comune di Palermo per la corresponsione di un trattamento economico ad integrazione della prestazione di Cig in deroga in favore dei lavoratori della società Gesip di Palermo S.p.a e della Gesip Servizi S.r.l., ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.Lgs. n.468/1997, secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante della presente determinazione;

Il Direttore della Sede regionale Sicilia sottoscriverà digitalmente la convenzione, previa verifica degli atti presupposti, rendicontando l'attività svolta alla Direzione Centrale Organizzazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Prof. Tiziano Treu



**Convenzione tra l'INPS e il Comune di Palermo per la corresponsione di un trattamento economico ad integrazione della prestazione di CIG in deroga in favore dei lavoratori della società Gesip Palermo s.p.a. e della Gesip Servizi s.r.l., ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D. Lgs. n. 468/1997.**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, con la presente scrittura

tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma, via Ciriaco De Mita n. 21, rappresentato dal Direttore Regionale della Sicilia, dott.ssa Maria Sciarrino, giusta delega del Commissario straordinario Prof. Tiziano Treu, di cui alla determinazione n. .... del....

e

il Comune di Palermo (di seguito Comune), rappresentato dal Sindaco prof. Leoluca Orlando il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del Comune di Palermo, Ente territoriale di diritto pubblico, con sede in .....,

per la corresponsione da parte del Comune di Palermo per il tramite dell'INPS, di un trattamento economico ad integrazione del trattamento di CIG in deroga in favore dei lavoratori della società Gesip Palermo s.p.a. e della Gesip Servizi s.r.l., i cui oneri sono posti a carico del Comune di Palermo.

**Premesso** che il Comune di Palermo con nota prot. n. 600106 del 16 luglio 2014 ha segnalato la volontà di voler corrispondere una integrazione del trattamento di cig in deroga - ai sensi dell'art. 8, comma 2 del Dlgs. N. 468 del 1997 - a fronte di un ulteriore impegno dei lavoratori interessati in attività di pubblica utilità;

**Considerato** che con detto trattamento economico integrativo il Comune di Palermo intende ridurre gli effetti degli abbattimenti progressivi della predetta prestazione di Cig in deroga nonché acquisire maggiore disponibilità per la gestione delle attività di pubblica utilità;

**Preso atto** che la specifica individuazione dei beneficiari spetta al Comune di Palermo;

**VALUTATO QUANTO SOPRA QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, LE PARTI CONCORDANO:**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto della convenzione**

Il Comune di Palermo, ai sensi dell' articolo 8, comma 2, del Dlgs. n. 468 del 1 dicembre 1997, eroga, tramite l'INPS, in favore dei lavoratori della società Gesip Palermo s.p.a. (n.1560) e della Gesip Servizi s.r.l. (n. 97) - già destinatari del trattamento di CIG in deroga fino al 31 dicembre 2014 in base all'accordo quadro degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, sottoscritto il 12 febbraio 2013 presso la Regione Siciliana - un importo integrativo di detto trattamento di CIG in deroga, a fronte di un ulteriore impegno dei predetti lavoratori nelle attività di Interesse pubblico e sociale, individuate dal Comune.

Tale trattamento economico integrativo, che decorrerà dal 1° settembre 2014 e verrà erogato fino al 31.12.2014, salvo proroghe, sarà erogato con cadenza mensile, o altra periodicità stabilita dal Comune. Tale trattamento non darà

titolo all'accREDITamento della contribuzione figurativa né ad assegno per il nucleo familiare, i quali sono peraltro già riconosciuti per effetto della fruizione della prestazione di CIG in deroga a zero ore.

## **Articolo 2**

### **Adempimenti delle parti**

Il Comune invierà all'INPS, esclusivamente all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata - [direzione.provinciale.palermo@postacert.inps.gov.it](mailto:direzione.provinciale.palermo@postacert.inps.gov.it) - l'elenco in formato elettronico dei soggetti beneficiari del trattamento integrativo, completo, per ciascun beneficiario, dei dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita), del codice fiscale, del periodo di riferimento e dell'importo, al lordo delle ritenute fiscali, del trattamento integrativo da corrispondere.

Per quanto riguarda l'accREDITo ai lavoratori dei predetti importi, l'Istituto utilizzerà il codice IBAN già presente nei propri archivi centrali, salva diversa comunicazione da parte del Comune di Palermo.

Il Comune comunicherà il predetto elenco entro il 10 di ciascun mese, relativamente agli aventi titolo al trattamento integrativo del mese precedente, ovvero dei mesi precedenti.

L'INPS, Direzione provinciale di Palermo, accertato il versamento da parte del Comune della necessaria provvista finanziaria di cui al successivo articolo 3, procederà all'erogazione del trattamento economico integrativo ai lavoratori di cui all'elenco inviato dal Comune.

E' esclusa ogni anticipazione a carico dell'INPS.

Nel caso che fosse riscontrata l'incapienza della suddetta provvista, l'INPS sospenderà ogni pagamento e contestualmente comunicherà al Comune la necessità di provvedere all'accREDITamento di altre risorse finanziarie.

L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi del Comune nell'accREDITamento all'INPS della somma occorrente per il pagamento della prestazione di cui all'articolo 1.

### **Articolo 3**

#### **Provvista finanziaria**

Il Comune verserà preventivamente all'INPS, sulla contabilità speciale presso la Tesoreria della Direzione provinciale INPS di Palermo (IBAN .....), la provvista finanziaria necessaria per l'erogazione del trattamento economico integrativo nonché per il compenso a favore dell'INPS per il servizio di pagamento di cui al comma successivo.

Il Comune riconosce all'INPS un corrispettivo di € 0,53 (cinquantatrecentesimi), esente da IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 1, punto 1 DPR 633/1972, per ogni pagamento effettuato al singolo beneficiario.

Il primo accredito della provvista finanziaria sarà effettuato, su disposizione del Comune, per tutti i pagamenti afferenti ai periodi anteriori alla data di stipula della presente convenzione, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla firma della stessa.

### **Articolo 4**

#### **Responsabilità per l'individuazione dei beneficiari, contenzioso e recupero di somme indebite**

Gli eventuali ricorsi avverso la sussistenza o meno del diritto del singolo beneficiario a fruire del trattamento economico integrativo sono di competenza del Comune, titolare dell'istruttoria e della decisione sui ricorsi o altre istanze di contestazione del diritto.

Per eventuali controversie giudiziarie sulla prestazione di cui all'articolo 1, il Comune è l'unico titolare della legittimazione passiva.

Nessuna responsabilità grava sull'INPS in conseguenza di pagamenti eventualmente risultati indebiti a causa di un'errata segnalazione effettuata dal Comune. Il recupero di tali importi indebiti sarà curato direttamente dal Comune.

## **Articolo 5**

### **Monitoraggio**

L'INPS comunicherà al Comune, a consuntivo, l'importo complessivamente erogato ai beneficiari a titolo di trattamento straordinario in ragione della presente convenzione e l'importo trattenuto dall'Istituto a titolo di compenso per il servizio di pagamento.

A conclusione delle operazioni contabili, le eventuali somme incassate dall'Istituto e non erogate, saranno restituite al Comune. Lo stesso avverrà nel caso di recesso anticipato ai sensi del successivo art. 7 della presente convenzione.

## **Articolo 6**

### **Trattamento dati personali**

L'INPS e il Comune, in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati personali di cui alla presente convenzione, si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati, dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

L'INPS e il Comune assicurano che i dati acquisiti ai sensi della presente convenzione siano utilizzati esclusivamente per le finalità previste dalla presente convenzione.

Le Parti garantiscono che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla



legge. Garantiscono, altresì, che l'accesso alle informazioni verrà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati, ai sensi degli articoli 29 e 30 del Codice. I soggetti sopra menzionati utilizzano le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità per cui è stipulata la presente convenzione, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice.

### **Articolo 7**

#### **Durata**

La presente convenzione ha validità fino al 31.12.2014 e comunque, fino al termine dei pagamenti del trattamento previsto all'articolo 1 della presente convenzione, salvo eventuale proroga.

In tal caso, l'INPS si riserva di accertare l'eventuale maggior importo del costo del servizio.

L'INPS e il Comune possono recedere dalla presente Convenzione dandone comunicazione preventiva almeno 30 giorni prima.

INPS

Comune di Palermo

*Sottoscrizione con firma digitale*